

**Allegato "A" deliberazione n. 38 del 15.10.2018**

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RIMINI, L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E L'A.S.P. VALLONI MARECCHIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 112 DEL 2016 – INTERVENTI STRUTTURALI PROGRAMMATI AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 4, LETT. D) DEL DM 23.11.2016.**

L'anno duemila\_\_\_\_\_ (2018), il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, nella Residenza Comunale sita in Piazza Cavour n. 27, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge;

TRA

Il Comune di Rimini, rappresentato, secondo quanto previsto dalla Disposizione del Sindaco prot. n. 10666 del 18/01/2017, dal Dott. Fabio Mazzotti., nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, domiciliato per la funzione in Rimini, Piazza Cavour n. 27, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore dei Servizi Educativi e di Protezione Sociale del Comune di Rimini, cf. e p.i. 00394260409;

l'Azienda Usl della Romagna avente sede legale in Ravenna, via De Gasperi 8, identificata da CF e PI 02483810392, qui rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ munito dei necessari poteri in esecuzione della Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL n. \_\_\_\_\_

E

L' A.S.P. Valloni Marecchia rappresentata dal Dott. Giancarlo Ferri, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, domiciliato per la funzione in Rimini, via Di Mezzo, n. 1 che agisce nel presente atto nella sua qualità di Rappresentante Legale dell' "ASP Valloni Marecchia" con sede legale a Rimini, Via di Mezzo n. 1, c.f. e partita I.V.A. 04265920407 (di seguito denominato "affidatario")

PREMESSO CHE

- l'art. 25, comma 1, della Legge 2/2003 dispone che l' Azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non ha fini lucro. L'Azienda svolge la propria attività secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio di costi e ricavi";

- lo Statuto dell'A.S.P. Valloni Marecchia, approvato con D.G.R. n. 434 del 29.03.2016 prevede all'art. 7, comma 4, che: "L'ASP, come previsto dalla disciplina regionale, può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari, previa autorizzazione del Comitato di Distretto, su proposta dell'Assemblea dei soci;

- il Comune di Rimini, il Comune di Bellaria Igea Marina e l'Unione di Comuni Valmarecchia intendono affidare all'A.S.P. Valloni Marecchia la realizzazione del programma per l'utilizzo del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 della Legge n. 112/2016-interventi strutturali programmati ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. d) del DM 23.11.2016;

- l'Azienda USL della Romagna è parte contraente della presente convenzione limitatamente alla sua funzione di gestione amministrativo-contabile delle risorse del Fondo per la non autosufficienza e al fondo sul Dopo di noi e per la parte relativa alla liquidazione del contributo ai

sensi dell'art. 7 della convezione sulla gestione associata dell'integrazione socio sanitaria 2018-2020;

- risulta pertanto necessario ed opportuno provvedere alla sottoscrizione di una convenzione per l'affidamento del programma in oggetto.

Tutto ciò premesso le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione disciplina, l'affidamento all'A.S.P. Valloni Marecchia, di seguito denominata "affidatario", della realizzazione del programma per l'utilizzo del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 della Legge n. 112/2016 interventi strutturali programmati ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. d) del DM 23.11.2016".

#### **Art. 2**

La convenzione avrà durata di anni 10 con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Il presente atto potrà essere rinnovato alle medesime condizioni per un periodo massimo pari alla durata iniziale.

Le parti contraenti si danno atto che la presente convenzione potrà essere altresì risolta integralmente o parzialmente, oltre che per accordo di entrambe, mediante esercizio dei rispettivi diritti di revoca e di rinuncia; in tal caso dovrà essere dato preliminare avviso di almeno sei mesi.

#### **Art. 3**

Dalla data di sottoscrizione del presente atto l'affidatario compirà, tutti gli atti e le operazioni necessarie ed utili per la realizzazione del programma di interventi strutturali.

#### **Art. 4**

Il programma prevede la sistemazione di tre stanze singole e una doppia con relativi bagni annessi in ogni stanza e spazi comuni finalizzata alla realizzazione di soluzioni alloggiative innovative con le caratteristiche di alloggi con servizi comuni destinati a persone con disabilità grave residenti nel territorio distrettuale. Gli interventi riguarderanno la ristrutturazione, la messa in opera di impianti e di attrezzature e l'utilizzo di nuove tecnologie di tipo domotico, di connettività sociale e di ambient assisted living al fine di meglio garantire assistenza e monitoraggio per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità. L'immobile di proprietà dell'ASP Valloni Marecchia, su cui verrà realizzato l'intervento è sito in Rimini Via Bilancioni n. 31 e distinto al Catasto Urbano del Comune al Foglio 84 Mappale 122 Sub 1.

#### **Art. 5**

Per la realizzazione del programma di interventi strutturali all'affidatario verrà versato a titolo di contributo la somma complessiva di € 130.138,00 dall'Azienda USL, soggetto Gestore del Fondo Regionale Non Autosufficienza e delle somme di cui alla DGR. 733/2017. Detto importo verrà versato al soggetto affidatario in n. 2 rate di cui una a titolo di anticipo pari al 50% da corrisponderci alla firma della presente convenzione e il restante 50% a comunicazione di avvio lavori, comprensiva del progetto definitivo e relativo piano economico, che dovrà avvenire entro il 31.12.2018.

Al fine di verificare le spese effettivamente sostenute e di procedere alle eventuali compensazioni per i minori costi dell'opera, a conclusione dei lavori l'affidatario è tenuto a presentare il rendiconto finale delle spese sostenute, corredato di dichiarazione di fine lavoro e collaudo dell'opera. Gli eventuali maggiori costi restano a carico dell'affidatario.

**Art. 6**

L'affidatario si obbliga a realizzare gli interventi programmati nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore. I Comuni e l'Unione sono esonerati espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

**Art. 7**

In apposito contratto di servizio verranno dettagliate le condizioni economiche per l'utilizzo della struttura e, tenendo conto delle finalità indicate dalla Legge n. 112/2016 e del D.M. 23.11.2016, gli eventuali servizi da garantire da parte dell'affidatario e i restanti oneri a carico dello stesso.

**Art. 8**

In caso di controversie tra le parti in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente atto il Foro competente è quello di Rimini.

Per l'ASP Valloni Marecchia \_\_\_\_\_

Per il Comune di Rimini \_\_\_\_\_

Per l'Azienda USL della Romagna \_\_\_\_\_